

DISCIPLINA DEL DIRITTO DI ACCESSO A DOCUMENTI, INFORMAZIONI E ATTI AMMINISTRATIVI

1 – DEFINIZIONI E PRINCIPI IN MATERIA DI ACCESSO CIVICO

Si intende:

- per "**trasparenza**": l'accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche - per "diritto di accesso civico": il diritto degli interessati di accedere a dati, documenti e informazioni delle pubbliche amministrazioni senza necessità di dimostrare un interesse qualificato;
- per "**interessati**": tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso;
- per "**controinteressati**": tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza;
- per "**documento amministrativo**": ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale;
- per "**pubblica amministrazione**": tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario.

2 – FINALITA' DEL DIRITTO DI ACCESSO

Il diritto di accesso civico ha lo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali, sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, pertanto, chiunque ha diritto di accedere ai dati, documenti ed informazioni detenuti dalle Pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti.

3 – LEGITTIMAZIONE ATTIVA

L'esercizio del diritto civico non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente.

4 – ACCESSO CIVICO SEMPLICE

Chiunque ha il diritto di richiedere documenti, informazioni o dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente nei casi in cui le pubbliche amministrazioni ne hanno omesso la pubblicazione sul proprio sito web ([art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013](#)). L'accesso civico, quindi, è circoscritto ai soli atti, documenti e informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione.

5 – MODALITÀ PER L'ESERCIZIO DELL'ACCESSO CIVICO SEMPLICE

L'istanza di accesso civico semplice non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente; inoltre, non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT). L'istanza può essere trasmessa anche per via telematica, secondo le modalità previste dal D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e ss.mm.ii., compilando l'apposito modulo, ed inoltrandolo al seguente indirizzo di PEC: messina.ofi@pec.fnofi.it e anticipata via mail al seguente indirizzo: trasparenza-messina.ofi@fnofi.it e inoltrata al seguente indirizzo postale: Via Catania, n. 497 – 98124, Messina (ME).

In caso di accoglimento, l'amministrazione entro 30 giorni procede all'inserimento sul sito dei dati, delle informazioni o dei documenti richiesti e comunica al richiedente l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto nell'istanza presentata.

A fronte dell'inerzia da parte del RPCT o del titolare del potere sostitutivo, il richiedente, ai fini della tutela del proprio diritto, può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'art. 116 del Codice del processo amministrativo, D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

6 – ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO

Chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle Pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'art. 5-bis, D. Lgs. n. 33/2013.

Tale tipologia di accesso civico è stata prevista con la finalità di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico (art. 5, comma 2, D. Lgs. n. 33/2013).

L'accesso civico generalizzato è, quindi, esercitabile relativamente ai dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli per i quali già sussiste uno specifico obbligo di pubblicazione.

7 – MODALITÀ PER L'ESERCIZIO DELL'ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO

La richiesta di accesso civico generalizzato non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata ed è gratuita.

L'istanza può essere trasmessa dell'Ordine Provinciale della Professione Sanitaria di Fisioterapista di Messina o via telematica, secondo le modalità previste dal D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e ss.mm.ii., compilando l'apposito modulo, ed inoltrandolo al seguente indirizzo di PEC: messina.ofi@pec.fnofi.it oppure può essere inoltrata al seguente indirizzo postale: Via Catania, n. 497 – 98124, Messina (ME).

In caso di accoglimento, l'Autorità allega alla risposta i dati e i documenti richiesti. L'istante, in caso di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta, ovvero i controinteressati, nei casi di accoglimento della richiesta di accesso nonostante la loro motivata opposizione, possono presentare domanda di riesame al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, che decide con provvedimento motivato entro il termine di venti giorni.